

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1670)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 aprile 1971, risultante dall'unificazione*

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 2126)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **PINTUS** (n. 952); **MICHELI** Pietro (n. 1004); **MICHELI** Pietro, **LA LOGGIA**, **ROGNONI**, **PENNACCHINI**, **CASTELLI**, **ANDREONI**, **VAGHI**, **SANGALLI**, **PATRINI** (n. 1384); **CAVALLARI**, **IANNIELLO**, **ISGRO'**, **GIRARDIN**, **CANESTRARI** e **FORNALE** (n. 2451)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 aprile 1971*

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Pubblici ufficiali
abilitati alla levata del protesto).*

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal segretario comunale. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, numero 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Art. 2.

(Presentatori).

Il notaio sotto la propria responsabilità può provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo dei presentatori di cui all'articolo seguente.

L'ufficiale giudiziario può essere autorizzato dal pretore — ovvero, quando l'ufficiale giudiziario è addetto ad un ufficio unico, dal presidente del tribunale o della corte d'appello — a servirsi, per la presentazione del titolo, di dipendenti dell'amministrazione della giustizia.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di messi comunali.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale, in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale.

Art. 3.

(Nomina e requisiti dei presentatori).

Il presentatore del notaio, per ottenere la nomina, deve:

- 1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
- 2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola media secondaria di primo grado;
- 3) non aver riportato condanne per delitto non colposo.

Il presentatore, su richiesta del notaio, è nominato ed autorizzato a svolgere le proprie funzioni con provvedimento definitivo del presidente della corte d'appello o del presidente del tribunale competente da lui delegato. L'elenco dei presentatori autorizzati per ogni singolo notaio è tenuto dal consiglio notarile distrettuale.

Il notaio non può avvalersi dell'opera di più di due presentatori. Tale numero può essere aumentato, nei singoli circondari, per assicurare le esigenze del servizio, fino ad un massimo di sei, con provvedimento adottato all'inizio di ogni anno dal presidente del tribunale territorialmente competente, sentito il presidente del consiglio notarile distrettuale.

Il notaio può avvalersi dell'opera del presentatore soltanto nell'ambito della propria sede. Il presidente del tribunale territorialmente competente ha tuttavia facoltà, su richiesta di uno o più degli interessati, di esentare tutti i notai operanti nella medesima sede dall'osservanza di tale limite.

Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato sul foglio degli annunci legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

L'ufficiale giudiziario ed il segretario comunale non possono avvalersi dell'opera, rispettivamente, di più di due dipendenti della amministrazione giudiziaria e di più di due messi comunali, e devono comunicarne i nominativi al presidente del tribunale competente per territorio.

Art. 4.

(Attribuzioni dei presentatori)

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 8 e 9 nonchè al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Art. 5.

(Modalità di presentazione del titolo).

La data di scadenza della cambiale, che cade in giorno festivo, legale od equiparato,

o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile, approvato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

Art. 6.

(Imposta di bollo per le cambiali).

La disposizione di cui al n. 1 dell'articolo 5 della tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle cambiali ed altri effetti di commercio, modificata dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, è sostituita dalla seguente:

« 1) cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo:

a) se il titolo è emesso con domicilio presso un istituto di credito:

per ogni mille lire o frazione di mille lire — imposta proporzionale di lire cinque;

b) se il titolo è emesso con qualsiasi altro domicilio:

per ogni mille lire o frazione di mille lire — imposta proporzionale di lire sei ».

Art. 7.

(Titolo domiciliato presso un istituto di credito).

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito, la propria residenza.

Art. 8.

(Diritto di protesto).

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto del 3 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire cinquemila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il 50 per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, si devono operare, al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed

alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

Art. 9.

(Indennità di accesso).

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- a) fino a 3 chilometri lire 300;
- b) fino a 5 chilometri lire 400;
- c) fino a 10 chilometri lire 700;
- d) fino a 15 chilometri lire 1.000;
- e) fino a 20 chilometri lire 1.300;

oltre i 20 chilometri, per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali fra tutti gli atti eseguiti.

Art. 10.

(Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali).

Le aziende di credito non devono consegnare e i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto non devono accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile ed in ogni caso oltre le ore 18

del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

I pubblici ufficiali devono versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituire i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

Art. 11.

*(Ripartizione dei titoli
tra i pubblici ufficiali).*

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnanti, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai,

degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

Art. 12.

(Sanzioni disciplinari e pecuniarie).

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, è applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Cancellazione dall'elenco dei protesti).

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di cinque giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purchè in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative allo elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

Art. 14.

(Norme di attuazione).

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge sono emanate entro un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 15.

(Disposizione transitoria).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

Art. 16.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.